

ALLEGATO DELIB. C.C. n° 75
del 27/11/01

1



COMUNE DI ISOLA DOVARESE
Provincia di Cremona
Piazza Matteotti, 1 Tel 0375/946042 Fax 0375/946354

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI
SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DI
REGOLAMENTI E ORDINANZE
COMUNALI**

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento dispone le norme relative all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione di regolamenti o ordinanze comunali, quando tali sanzioni non siano già espressamente previste da norme di Legge. In particolare, il presente Regolamento non si applica in materia urbanistica e tributaria.

Art. 2.

Importo delle sanzioni

Per la violazione di regolamenti o ordinanze comunali si applicano le seguenti sanzioni:

1. mancata o ritardata comunicazione di dati o informazioni e mancata o ritardata presentazione di denunce previste come obbligatorie da parte di regolamenti o ordinanze comunali: da £ 100.000 a £ 300.000; (da E. 51,65 a E. 154,94)
2. mancata realizzazione di opere o violazione di divieti in ambito ambientale: da £ 1.000.000 a £ 4.000.000; (da E. 516,46 a E. 2.065,83)
3. svolgimento di attività di qualunque tipo senza autorizzazione o comunicazione preventiva, laddove prevista: da £ 200.000 a £ 1.000.000; (da E. 103,28 a E. 516,46)
4. violazione di ordinanze disposte dai responsabili dei servizi: da £ 200.000 a £ 1.000.000; (da E. 103,29 a E. 516,46)
5. violazione di ordinanze contingibili ed urgenti disposte dal Sindaco nei casi previsti dalla Legge: da £ 500.000 a £ 3.000.000; (da E. 258,23 a E. 1.549,37)
6. in tutti gli altri casi: da £ 100.000 a £ 600.000. (da E. 51,65 a E. 309,87)

Art. 3

Attività di vigilanza

1. Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica.
2. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e coi limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

Art. 4

Procedimento sanzionatorio

1. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore, quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

2. E' ammesso il pagamento di una somma ridotta pari ad un terzo del massimo della sanzione o se più favorevole, al doppio del minimo, entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.
3. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24 della Legge 639/81, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al responsabile del servizio competente nella materia cui il Regolamento si riferisce o che ha emesso l'ordinanza. In caso di ordinanze contingibili e urgenti emesse dal Sindaco la competenza è del Segretario comunale, che decide anche in merito ad eventuali conflitti circa la competenza di cui al precedente periodo.
4. Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al funzionario competente a ricevere il rapporto, a norma del comma precedente, scritti difensivi e documenti e possono altresì chiedere di essere sentiti dal medesimo funzionario.
5. Il funzionario competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
6. Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
7. Il pagamento è effettuato all'ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dal comma 1; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
8. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
9. La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
10. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

Art. 5

Ricorso giurisdizionale

1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace di ~~CRAVONA~~ ^{CRAVONA}, salvo i casi previsti al successivo comma, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
2. L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.
3. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo per gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.
4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:

- a. di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
 - b. di previdenza e assistenza obbligatoria;
 - c. di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
 - d. di igiene degli alimenti e delle bevande;
 - e. di società e di intermediari finanziari.
5. Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge.

Art. 6

Connessione obiettiva con un reato

1. Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato e per questo non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita per la violazione stessa.
2. Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'articolo 4, comma 3, è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione di cui all'art. 4, comma 1, all'autorità giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obblighi per i quali essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta. Se l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta può essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento.

Art. 7

Sanzioni accessorie

Qualora la violazione del Regolamento o dell'ordinanza abbia comportato la manomissione di luoghi o ambienti, gli addetti all'accertamento dell'infrazione possono ordinare la rimessa in pristino degli stessi. Nello stesso modo possono essere disposti la cessazione di attività non autorizzate o altri provvedimenti miranti al pieno rispetto dei regolamenti o delle ordinanze comunali. Quando si debba procedere d'ufficio le spese sono poste in capo all'inadempiente.

Art. 8

Proventi delle sanzioni

I proventi delle sanzioni di cui al presente regolamento sono assegnati al bilancio del Comune senza vincoli di destinazione.

Art. 9

Norme finali

L. Per quanto non espressamente previsto si applicano, in quanto compatibili, le vigenti norme di legge e, in particolare, la legge 689/1981 e s.m.i.
Sono abrogate tutte le norme relative a sanzioni non compatibili con il presente testo contenute in altri regolamenti o atti comunali.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 45 in data 27-11-2001

Isola Dovarese, 27-11-2001

IL SINDACO
(Fabrizio RUGGERI)




IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Antonio LICCIARDI)



Publicato all'Albo Pretorio, unitamente alla deliberazione di approvazione, addì 05/11/01 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del D. Lg.vo 267/2000

Isola Dovarese, 05/11/01

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr Antonio LICCIARDI)



Publicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 29/01/02 al 13/2/02, ai sensi dell'art. 7 comma 3 del vigente statuto

Isola Dovarese, 14/02/02

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr Antonio LICCIARDI)

